

INTIMAZIONE

-2 FEB. 2021

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 25 novembre 2020 del Municipio del Comune di Mendrisio, con cui è chiesta l'approvazione del nuovo Regolamento comunale dei cimiteri della Città di Mendrisio (Regolamento);

preso atto che:

- il nuovo regolamento è stato approvato le modifiche dal Consiglio comunale in data 5 ottobre 2020;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 5 gennaio 2021 dell'Ufficio di sanità, Dipartimento della sanità e della socialità, il quale formula la seguente modifica:

Articolo 17 – Esumazione straordinarie

3. Le esumazioni consentite dall'Autorità cantonale competente prima di questo tempo dovranno avvenire alla presenza del Medico designato dal Municipio e di un incaricato comunale.

Si dispone la seguente modifica d'ufficio:

Art. 17 cpv 3

Le esumazioni consentite dall'Autorità cantonale competente prima di questo tempo dovranno avvenire alla presenza eventualmente del Medico designato dal Municipio e di un incaricato comunale.

Ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione di approvazione dei regolamenti va pubblicata all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio; il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

r i s o l v e:

1. E' approvato il nuovo Regolamento comunale dei cimiteri della Città di Mendrisio. E' riservato quanto disposto al punto 2.
2. Il Regolamento è modificato d'ufficio come segue (**parti in grassetto**):

Art. 17 cpv 3

Le esumazioni consentite dall'Autorità cantonale competente prima di questo tempo dovranno avvenire alla presenza **eventualmente** del Medico designato dal Municipio e di un incaricato comunale.

3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune di Mendrisio.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Mendrisio, Via Municipio 13, 6850 Mendrisio,
 - Presidente del Consiglio Comunale, per il tramite del Municipio.

Invio interno a:

- Ufficio della sanità, (dss-us@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI


Il Capo Sezione:

M. Della Santa



La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca



Publicato agli albi dal 5 febbraio 2021 all'8 marzo 2021.